

TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova, Sezione I° Civile, in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:

1) dott. Mauro Bernardi

- Presidente Rel. Est.

2) dott.sa Alessandra Venturini

- Giudice

3) dott. Luigi Pagliuca

- Giudice

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6-10-2001 ha pronunciato il seguente decreto:

letta l'istanza n. 5435/10 R.G. Vol. promossa dal Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica dott. A. Condorelli con la quale si chiede che si proceda alla rettifica dell'atto di nascita relativo a F. D. G. Andrea (nata/a Parigi il *-2006) nel senso che i dati anagrafici andrebbero corretti identifisando la minore con le generalità D. G. Giulia Andrea;

generalita D. G. Giulia Andrea;

rilevato che il P.M. a sostegno della propria richiesta ha evidenziato, da un lato, che il nome Andrea, in Italia, designa una persona di sesso maschile mentre la predetta minore è di sesso femminile laddove 1'art. 34 del d.p.r. 396/2000 impone che il nome corrisponda al sesso e, dall'altro, che nel nostro ordinamento va apposto il solo cognome del genitore che per primo ha provveduto al riconoscimento della persona nata;

visti i documenti prodotti;

esaminate le deduzione difensive formulate dai genitori della minore;

considerato quanto all'attribuzione alla minore del nome Andrea che esso deriva dal greco antico ανερ - ανδρεια (che corrispondono al significato, rispettivamente, di uomo, con riferimento alla mascolinità ed a virilità) e che esso, in Italia, indica un nome maschile (dalle indagini effettuate dall'Istat esso è addirittura il terzo per diffusione) sicché, alla stregua del disposto di cui all'art. 34 del d.p.r. 396/2000, non è possibile attribuire un nome che, in Italia, non identifichi la sessualità in modo

corretto attribuendo un nome maschile a persona di sesso femminile (v. in tal senso la circolare del Ministero dell'Interno n. 27 del 1-6-2007; in senso conforme si vedano Trib. Varese 23-7-2010; Trib. Catanzaro 14-4-2009 che fa riferimento, in proposito, ai dati contenuti nella relazione elaborata dall'Istat del 1-7-2008; App. Torino 26-6/23-7-2008);

rilevato che non vale osservare come in altri paesi il nome Andrea abbia valenza femminile (con riguardo peraltro alla Francia in cui la minore vive, rimanendo peraltro cittadina italiana, la versione francese è "André" al maschile ed "Andrée al femminile) posto che la norma non può essere superata facendo ricorso ai nomi stranieri (v. art. 34 co. 2 del d.p.r. 396/2000) atteso che la natura del nome deve essere valutata con riferimento alla tradizione del nostro paese laddove, accogliendo la opposta prospettazione, il divieto normativo sarebbe facilmente aggirabile e dovendosi peraltro evidenziare che nei paesi ove il nome Andrea è usato al femminile lo stesso non può, per converso, essere attribuito al maschile;

ritenuto invece che possa essere attribuita alla minore il nome in lingua francese corrispondente alla versione femminile e cioè Andrèe posto che tale indicazione risulta conforme al disposto di cui all'art. 34 II co. del d.p.r. 396/2000;

ritenuto che appare fondato anche il rilievo concernente il cognome atteso che, ai sensi dell'art. 262 c.c., il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto precisandosi che il richiamo fatto dalla difesa dei genitori della minore (che peraltro sul punto si sono rimessi alla decisione del Tribunale) alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 14-10-2008 n. 353 non appare pertinente riguardando quel giudizio una fattispecie diversa;

ritenuto che, stante la natura del giudizio, nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese;

P.T.M.

visti gli artt. 95 e segg. del d.p.r. 396/2000;

- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione delle Stiviere di provvedere alla rettifica dell'atto di nascita n. 7 P Parte II Serie B anno 2007 relativo

- a F. D. G. Andrea (nata a Parigi il 13-8-2006) nel senso che alla minore va attribuito il nome Andrèe D. G.;
- -nulla per le spese;
- dichiara il presente provvedimento immediatamente efficace.
- Si comunichi.

Mantova il 6 ottobre 2011.

IL PRESIDENTE

dott. Mauro Bernardi



